NULLITÀ PARZIALE DELLE FIDEIUSSIONI "MODELLO ABI"

E LIMITI ALLA DEROGABILITÀ DELLA DECADENZA EX ART. 1957 C.C.

Convegno Osservatorio Giurisprudenza Civile di Brescia

20 novembre 2025

Tribunale di Brescia
Sezione V Civile

Sentenza n. 2616 pubblicata il 18 giugno 2024

Il caso concreto: cronologia

2006

Fideiussioni

Modello ABI Omnibus

2010

Mutuo

Mutuo fondiario

2018

Risoluzione

Contratto risolto il 1.7.2018

2018

Richiesta

Stragiudiziale

✓ Tempestiva

2019

Precetto

3.4.2019

✕ **Tardivo**

ESITO: Revoca decreto ingiuntivo per decadenza ex art. 1957 c.c.

La massima dell'osservatorio (1/3)

Qualificazione fideiussione

Le garanzie su moduli bancari sono fideiussioni se il tenore letterale richiama sistematicamente l'istituto, nonostante clausole "a prima richiesta".

Differenza dal contratto autonomo

Il mero inserimento della clausola "a prima richiesta" non basta. Manca la rinuncia alle eccezioni (art. 1945 c.c.). Il garante risponde dello stesso debito del debitore principale, non di un'indennità sostitutiva.

La massima dell'osservatorio (2/3)

Presunzione di intesa

In presenza di moduli che riproducono fedelmente il "modello ABI", si presume l'applicazione monolitica dello schema d'intesa anticoncorrenziale.

Onere della prova: spetta alla Banca dimostrare la negoziazione autonoma.

Nullità parziale

In adesione a Cass. SS.UU. n. 41994/2021, la nullità è parziale (art. 1419 c.c.).

Colpisce solo le clausole riproduttive dello schema vietato (artt. 2, 6, 8) perché restrittive della concorrenza.

La massima dell'osservatorio (3/3)

> *“Il chiaro tenore di una clausola di rinunzia al termine di decadenza ex art. 1957 c.c. (clausola n. 6) rivela che le parti hanno voluto derogare integralmente al disposto della norma.”*
>
> **Tribunale di Brescia, n. 2616/2024**

Conseguenza: Nulla la clausola di deroga integrale (n. 6), l'inserimento della clausola "a semplice richiesta" (n. 7) non è sufficiente a rendere valida la sola richiesta stragiudiziale per evitare la decadenza.

I due temi fondamentali

Nullità parziale

Fideiussioni su modello ABI e l'applicazione dei principi delle Sezioni Unite 41994/2021.

Decadenza art. 1957 c.c.

Limiti alla derogabilità e conseguenze processuali dell'inerzia del creditore.

Il provvedimento banca d'Italia n. 55/2005

Disposizione antitrust

Gli articoli **2, 6 e 8** dello schema ABI contengono disposizioni che, se applicate in modo uniforme, violano l'art. 2 della legge n. 287/90.

Le altre disposizioni dello schema non risultano lesive della concorrenza.

Le tre clausole censurate

Art. 2 - Clausola di Reviviscenza
Obbligo di rimborso delle somme incassate dalla banca qualora i pagamenti vengano annullati o revocati.

Art. 6 - Deroga all'art. 1957 c.c.
Deroga al termine semestrale per le istanze del creditore, estendendo indefinitamente la garanzia.

Art. 8 - Clausola di Sopravvivenza
La garanzia sopravvive anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale.

Cassazione sezioni unite n. 41994/2021

> *"I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle... sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata."*
>
> **Ratio Decidendi: Tutela del garante e sanzione mirata.**

La soluzione della sentenza massimata

1. Fedele riproduzione

Il contratto riproduce lo schema ABI.

2. Presunzione

Scatta la presunzione di collegamento con l'intesa illecita.

3. Nullità parziale

Le clausole 2, 6 e 8 sono nulle.

Orientamento alternativo

Provvedimento	Data	Principio Affermato
Ord. n. 26847/2024	16/10/2024	Necessaria "altra e specifica prova" per contratti post-2005.
Ord. n. 30383/2024	25/11/2024	Il Provv. 55/2005 non basta come prova per il futuro.
Ord. n. 3887/2025	15/02/2025	Onere di dimostrare la persistenza dell'intesa (fideiussioni 2017).
Ord. n. 8669/2025	01/04/2025	Onere "totalmente inadempiuto" per fideiussioni 2006/2015.

Trib. Brescia 4855/2025

La tesi alternativa

- Clausole lecite in sé.
- La riproduzione non implica automaticamente intesa.
- Necessario provare la volontà distorsiva.

CONFERMA

Decreto Ingiuntivo confermato.

Due sentenze a confronto

Punto di analisi	Sent. 2616/2024 (revoca)	Sent. 4855/2025 (conferma)
Onere probatorio	Presunzione da riproduzione	Prova rigorosa del nesso
Cronologia	Irrilevante (schema persistente)	Rilevante
Riproduzione	Sintomo di intesa illecita	Legittimo se razionale
ESITO	**REVOCA DECRETO**	**CONFERMA DECRETO**

PARTE SECONDA

Limiti alla derogabilità
della decadenza ex art. 1957 c.c.

Art. 1957 codice civile

"Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate."

Ratio

Evitare l'inerzia prolungata del creditore a danno del garante.

Derogabilità

Ammessa dalla giurisprudenza (norma non imperativa).

Le due clausole in gioco

Clausola n. 6 ⚠

Deroga espressa

"art. 1957 c.c. si intende derogato"

NULLA

Violazione antitrust. Si considera *tamquam non esset*.

Clausola n. 7 ✓

A prima richiesta

"pagamento a semplice richiesta scritta"

VALIDA

Introduce il meccanismo *solve et repete*.

Come evitare la decadenza?

Orientamento A (NO)

Serve necessariamente l'**azione giudiziale**.

Cass. 283/1997: "istanze" = mezzi giurisdizionali.

Orientamento B (SÌ)

Basta la **richiesta scritta** stragiudiziale.

Cass. 13078/2008: La clausola deroga alla forma dell'intimazione.

La soluzione della sentenza massimata

1. **Deroga integrale:** La Clausola 6 mirava a derogare integralmente l'art. 1957 c.c.
2. **Nullità:** La Clausola 6 è nulla per violazione antitrust.
3. **Niente soccorso:** La Clausola 7 non può essere interpretata come "deroga parziale" (solo alla forma).
4. **Azione giudiziale:** Torna ad essere necessaria l'azione giudiziale entro 6 mesi.
5. **Esito:** Il Precetto (3.4.2019) era tardivo rispetto alla risoluzione (1.7.2018). **DECADENZA.**

Testo abi della clausola 6

> *"I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito... senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore... ENTRO I TEMPI PREVISTI dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato "*

Il dubbio interpretativo: deroga a tutta la norma o solo al termine semestrale?

Una tesi alternativa possibile

Clausola 6 (termine)

Essendo nulla, rivive il termine semestrale legale.

↓

Termine: **6 MESI**

Clausola 7 (forma)

Essendo valida, deroga alla forma giudiziale.

↓

Forma: **A SEMPLICE RICHIESTA**

Conclusione alternativa: Una richiesta scritta entro 6 mesi sarebbe sufficiente.

Rinvio pregiudiziale alle sezioni unite

Ago 25

Tribunale Siracusa

Ordinanza rinvio art. 363-bis c.p.c.

Nov 25

Cassazione

Remissione atti alle SS.UU.

?

Quesiti

1. Sufficienza riproduzione clausole
2. Omnibus vs Specifiche
3. Istanza stragiudiziale

GRAZIE

PER L'ATTENZIONE

Domande e discussione

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Normativa & SS.UU.

- Art. 1957 c.c. (Decadenza)
- Art. 1419 c.c. (Nullità parziale)
- Art. 2 L. 287/1990 (Antitrust)
- Cass. SS.UU. 41994/2021
- Banca d'Italia n. 55/2005

Giurisprudenza rilevante

- Cass. 13078/2008 (Sufficienza richiesta)
- Cass. 283/1997 (Azione necessaria)
- Trib. Brescia 2616/2024
- Trib. Brescia 4855/2025